

Sovradimensionamento

Thomas Siegenthaler

Prof. tit., Dr. iur.

Alla menzione di un'«errore di pianificazione», si pensa in primo luogo a edifici o impianti sottodimensionati che non soddisfano i requisiti. Tuttavia, un errore di pianificazione può consistere anche in un sovradimensionamento, ossia quando un'opera o un impianto viene realizzato in modo eccessivamente massiccio o di dimensioni superiori a quanto richiesto dalla sua funzione. In tal caso l'opera soddisfa sì i requisiti tecnici, ma genera costi supplementari inutili. Un esempio è rappresentato da un calcolo eccessivamente prudente di una struttura portante, che comporta un consumo sproporzionato di armature. Un altro esempio è quello di una pompa di calore sovradimensionata, che rende più costoso l'impianto senza fornire l'efficienza energetica attesa.

Il pianificatore risponde nei confronti del committente dei costi di costruzione superflui derivanti da una pianificazione antieconomica, poiché l'obiettivo della progettazione è un progetto ottimizzato sotto il profilo concettuale ed economico (art. 4.3.31 e 4.3.32 SIA 103). Occorre tuttavia tenere presente che un compito di pianificazione può ammettere diverse soluzioni. La responsabilità non discende dal solo fatto che il pianificatore abbia scelto una soluzione che, in retrospettiva, non rappresenta l'ottimo teorico – almeno non se la soluzione adottata era difendibile in base allo stato generale delle conoscenze professionali del momento.

Di conseguenza, non tutto ciò che a posteriori avrebbe potuto essere ottimizzato costituisce necessariamente un danno imputabile al pianificatore. Quest'ultimo deve, spesso sotto la pressione dei tempi, valutare rischi futuri. Una decisione che in tale contesto poteva apparire ragionevole, o addirittura imposta dal dovere di diligenza, può in seguito rivelarsi eccedente rispetto a ciò che, con una conoscenza più completa di tutti i parametri, sarebbe stato il minimo strettamente necessario.

D'altronde, i costi di costruzione non sono che uno degli aspetti di un progetto ottimizzato dal punto di vista economico: in determinate circostanze impreviste, può essere più razionale adottare rapidamente misure costruttive efficaci piuttosto che procedere ad indagini e calcoli complessi, i quali potrebbero comportare, ad esempio, una sospensione temporanea del cantiere con i relativi costi. Si pensi al caso in cui, durante l'esecuzione dei lavori, sorga il fondato sospetto che un elemento

non verificabile visivamente non presenti la qualità richiesta: ordinare immediatamente misure di rinforzo può rivelarsi economicamente più opportuno che intraprendere una serie di misurazioni, analisi e calcoli lunghi e onerosi.

Anche in assenza di particolare urgenza temporale, l'ottimizzazione può consistere nel bilanciare costi di costruzione inferiori con, ad esempio, spese di manutenzione più elevate. Una pianificazione prudente non costituisce di per sé un errore generatore di responsabilità: essa corrisponde spesso all'adempimento del dovere di diligenza del pianificatore. Così, nella tecnica degli edifici, l'esattezza dei rendimenti e dei coefficienti di prestazione dichiarati dai produttori può essere oggetto di dubbi fondati. Può quindi rientrare nella diligenza stessa includere determinate riserve di sicurezza – tanto più in mancanza di un accordo facilmente eseguibile che vincoli il fornitore a garantire tali dati senza limitazioni di responsabilità.

Quando occorrono valutazioni essenziali tra costi di costruzione, ritardi, rischi e altre spese (verifiche, costi di fermo cantiere, costi di manutenzione, azioni legali nei confronti dei fornitori ecc.), esse devono essere preventivamente esposte al committente e sottoposte alla sua decisione. Una volta informato, quest'ultimo rimane libero di effettuare le proprie scelte – salvo, beninteso, in caso di pericolo per la vita o l'incolumità delle persone. Se le condizioni temporali non permettono di rimettere la decisione al committente, occorre quanto meno avvisarlo in anticipo.

Anche se, dal punto di vista della responsabilità civile, al pianificatore può essere imputato di aver elaborato un progetto antieconomico, i costi aggiuntivi non evitati in violazione dei suoi doveri non possono essere sempre considerati integralmente come un danno. È infatti ipotizzabile che tali costi producano un valore aggiunto, ad esempio se una struttura è stata realizzata in modo tale da consentire un successivo sopraelevamento. Un simile vantaggio, tuttavia, non si traduce in beneficio per il committente se per lui privo di utilità.

Dal punto di vista giuridico, non vi è quasi dubbio che un sovradimensionamento colposo debba essere qualificato come errore di pianificazione. Si tratta pertanto di un difetto della prestazione contrattuale di pianificazione. Il committente deve dunque denunciare l'errore in tempo utile.

Il sovradimensionamento può inoltre dar luogo a un difetto dell'opera costruita, ad esempio quando, nella tecnica degli edifici, il sovradimensionamento di sistemi di pompaggio, condotte o canali provochi rumori impiantistici evitabili. Nella pratica, tuttavia, la particolarità del sovradimensionamento risiede spesso nel fatto che esso non determina un difetto dell'opera eseguita: l'opera sovradimensionata è di regola conforme alle regole dell'arte, talvolta persino superiore ad esse. Tale distinzione può avere conseguenze giuridiche quando non sia stato stipulato alcun contratto tipo (regolamento SIA sulle prestazioni e onorari dei pianificatori, contratto di mandatari KBOB ecc.). Infatti, secondo il Codice delle obbligazioni, architetti e ingegneri rispondono dei loro errori di pianificazione per cinque anni soltanto se questi hanno causato un difetto dell'opera immobiliare (art. 371 cpv. 2 CO). Negli altri casi, il termine di responsabilità è di due anni (art. 371 cpv. 1 CO).



suisse-ing-stiftung.ch/it